



**COMUNE DI
ANNICCO**

**REGOLAMENTO
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

(D.Lgs. 114/1998 – L.R. 6/2010)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. in data / /

1^ Variante

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. in data / /

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Obiettivi e finalità
- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività
- Art. 5 Subingresso
- Art. 6 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 7 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 8 Canoni e tributi
- Art. 9 Normativa igienico-sanitaria

Titolo II - DISPOSIZIONI INERENTI IL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 10 Luogo di svolgimento ed articolazione merceologica
- Art. 11 Orario di svolgimento del mercato
- Art. 12 Posteggi
- Art. 13 Assegnazione dei posteggi
- Art. 14 Scambio di posteggio
- Art. 15 Concessione di suolo pubblico
- Art. 16 Presenze sul mercato
- Art. 17 Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione
- Art. 18 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica
- Art. 19 Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi – spunta
- Art. 20 Posteggi assegnati agli imprenditori agricoli
- Art. 21 Assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli provvisoriamente liberi – spunta
- Art. 22 Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato
- Art. 23 Pubblicità dei prezzi
- Art. 24 Cessazione della concessione del posteggio
- Art. 25 Provvedimenti disciplinari

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 26 Modalità di rilascio autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
- Art. 27 Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante
- Art. 28 Orari

Titolo IV - FIERE

- Art. 29 Istituzione delle fiere
- Art. 30 Assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 31 Modalità di funzionamento
- Art. 32 Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 33 Esclusione dalla fiera
- Art. 34 Disciplina degli eventi promozionali/commerciali

Titolo V - EVENTI

- Art. 35 Disciplina delle sagre

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 Sanzioni pecuniarie
- Art. 37 Entrata in vigore

ALLEGATI:

- Localizzazione posteggi
- Domanda di concessione di posteggio mercatale

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della Dgr. 27/6/2016 n. X/5345.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a. alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b. alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
 - c. alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopraccitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.
5. Le modifiche al presente saranno approvate previa consultazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.

Art. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c. individuare il maggior grado di copertura delle merceologie trattate per rendere il commercio su area pubblica maggiormente attrattivo e competitivo.

Art. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.
3. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a 2.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
6. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
7. Nelle aree mercatali o fieristiche durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta di esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano previsti, la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo nonché la ricevuta del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. L'operatore che risulta sprovvisto durante l'esercizio delle operazioni di vendita dei documenti previsti dal presente comma, o anche uno solo di essi, fatta salva più grave violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a € 300,00.
8. Nei casi previsti dal precedente comma 7, consegue sempre l'obbligo di presentare entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notificazione dell'addebito all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, i/il documento/i non esibiti all'atto del controllo. In caso di mancata presentazione, ovvero di presentazione oltre il predetto termine, la sanzione è da € 150,00 a € 450,00.
9. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche.

Art. 5 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
3. Il subingresso deve essere comunicato con Scia, che deve essere inoltrata al SUAP sulla piattaforma informatica comunale, prima dell'inizio dell'attività e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune.
4. Il subentrante per causa di morte ha in ogni caso la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla presentazione della comunicazione di reintestazione, che dovrà essere presentata entro un anno dalla morte del dante causa, pena la revoca dell'autorizzazione come previsto all'art. 7 comma 1 lett. e).
5. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
6. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).
7. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 6 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 7 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n. 18 assenze), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, infortunio o servizio militare, debitamente documentati;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della predetta legge;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata scia da parte degli eredi;
 - f) per mancato utilizzo del posteggio nelle fiere per due edizioni consecutive.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo.

Art. 8 - CANONI E TRIBUTI

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.
2. Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico.
3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, maggiorata delle percentuali previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione di cui sopra. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se l'assenza si protrarrà complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b) del presente regolamento con conseguentemente decadenza della concessione del posteggio.

Art. 9 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Le caratteristiche delle aree mercatali e degli attrezzi adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle norme legislative e regolamentari in vigore.

TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI IL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI**Art. 10 - LUOGO DI SVOLGIMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA**

1. Il mercato di Annicco ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata del giovedì, anche se festivo, escluso le giornate di Natale e Capodanno.
2. Il mercato si svolge in Piazza Misani ed è costituito da n.12 posteggi per una superficie di vendita di mq. 475,00, come emerge dalla planimetria allegata.
3. I posteggi sono interessati dalla seguente suddivisione merceologica:
4. a. dal n.1 al n. 6 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
b. dal n. 7 al n. 10 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare;
c. dal n. 11 al n. 12 posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 11 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. L'accesso al mercato è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00. Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio.
2. La spunta si svolge con le modalità indicate negli artt. 19 e 21.
3. L'orario di vendita è dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
4. Alle ore 13.00 l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

Art. 12 - POSTEGGI

1. La dimensione dei singoli posteggi non potrà essere aumentata salvo i casi di effettiva e comprovata necessità attinenti esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo. L'aumento delle dimensioni del posteggio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. A tal fine il titolare del posteggio dovrà presentare domanda scritta al Sportello Unico Attività Produttive, il quale rilascerà l'autorizzazione richiesta una volta acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.
2. L'ampliamento del posteggio non deve compromettere la sicurezza all'interno del mercato e comunque deve essere mantenuto uno spazio di mt. 0,50 tra i posteggi.
3. L'operatore commerciale persona fisica o società di persone, può avere in concessione massimo due posteggi del mercato, che devono rimanere sempre fisicamente distinti.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi liberi sono assegnati con le modalità previste dall'art. 23 della L.R.6/2010 a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998.
2. I soggetti già titolari di posteggio, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 23 della L.R.6/2010 possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli liberi da assegnare. In tal caso il soggetto dovrà rinunciare al posteggio di cui è già titolare.
3. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'aumento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi saranno assegnati con le modalità previste dall'art.23 della L.R.6/2010.

Art. 14 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio.
3. Il Settore Attività Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, può accogliere la domanda provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 15 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ai titolari di posteggio sarà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata di dodici anni.
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade al compimento dei dodici anni dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

Art. 16 - PRESENZE SUL MERCATO

1. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
2. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.
3. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano essere presenti, è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore o di un dipendente in ogni caso in possesso dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 17 - VIGILANZA DEL MERCATO E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

1. La vigilanza del mercato è affidata al Comando di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare il Comando di Polizia Locale dovrà:
 - a. rilevare le assenze dei titolari dei posteggi e comunicarle al Settore Attività Produttive;
 - b. assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione.
3. Nelle aree di mercato e nelle aree circostanti, la circolazione veicolare e pedonale è regolamentata con apposita ordinanza.

Art. 18 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. I titolari di posteggio, durante lo svolgimento dell'attività di vendita dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. non occupare una superficie maggiore di quella autorizzata. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal banco più di 25 cm per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella occupata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per

il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio. Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €;

- b. mantenere libero da ingombri e attrezzature il passaggio tra un banco e l'altro che deve essere di mt.0,50;
 - c. ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno, due in caso di recidiva a norma dell'art. 25 c. 1 lett. a.2.
 - d. le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.
 - e. ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso;
 - f. i concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà esser effettuata in modo differenziato. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
 - g. è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, purché il volume delle apparecchiature sia minimo e non arrechi disturbo ai titolari dei posteggi adiacenti;
 - h. il titolare ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, purché nell'ambito della suddivisione merceologica di cui al precedente art. 10. Nei posteggi riservati al settore merceologico non alimentare è possibile effettuare la vendita di tutti i prodotti del settore non alimentare, ad esclusione di quelli previsti dall'art.30 punto 5 del D.Lgs.114/98. Nell'area riservata alla vendita di prodotti non alimentari è espressamente vietato porre in vendita prodotti alimentari, piante e fiori, così come nell'area riservata alla vendita di prodotti alimentari è vietato porre in vendita prodotti non alimentari;
 - i. la vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, deve essere indicata mediante esposizione di apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.
2. E' vietato:
- a. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
 - b. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
 - c. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;

- d. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
 - e. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - f. lasciare animali liberi;
 - g. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
 - h. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
 - i. l'esposizione o la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la ferramenta per quanto riguarda la coltelleria;
 - j. vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 n.635 e successive modificazioni e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
 - k. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
 - l. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, con esclusione della lettera h), sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 € a 300,00 €, sempre che non costituiscano reato dalla legge penale, e quando non siano previste specifiche sanzioni da leggi o regolamenti.
4. L'operatore commerciale su area pubblica titolare di posteggio nel mercato che pone in vendita generi diversi per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, ovvero generi non ammessi, è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98, cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione di un giorno secondo quanto previsto dall'art. 25 c. 1 lett. a.5.

Art. 19 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI – SPUNTA

1. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari vengono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28 lett.a) e b) del D.Lgs.114/98.
2. La spunta si svolge alle ore 8.00 in Piazza Misani.
3. Nell'assegnazione dei posteggi deve essere rispettata la suddivisione merceologica come prevista dall'art. 10.
4. L'assegnazione dei posteggi liberi da parte del personale della Polizia Locale, avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti"; questa è determinata dal numero delle volte che l'operatore con la medesima autorizzazione si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
5. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
6. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa, con le modalità e secondo le tariffe vigenti. Il mancato pagamento preventivo non consente l'occupazione. Gli agenti di Polizia Locale effettueranno i relativi controlli.
7. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili.

8. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
9. Il titolare di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
10. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.
11. Nel caso in cui lo spuntista occupi un posteggio senza attendere la formale assegnazione da parte del personale addetto, pur avendone diritto, soggiace alla sanzione amministrativa fino a 300,00 €.
12. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione di dodici anni di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
13. Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare domanda al SUAP utilizzando la piattaforma informatica comunale. La partecipazione al mercato in qualità di spuntista potrà avvenire decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 20 - POSTEGGI ASSEGNATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Nell'ambito del mercato sono previsti alcuni posteggi riservati agli imprenditori agricoli, come indicati nell'art. 10, da assegnare per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti.
2. L'assegnazione dei posteggi non potrà avvenire per un periodo di tempo superiore a tre mesi e con un massimo di sei mesi complessivi annuali.
3. Le domande di assegnazione del posteggio dovranno essere presentate esclusivamente sul portale telematico dello Sportello del Settore Attività Produttive entro il 15 ottobre di ogni anno, per quello successivo.
4. Saranno escluse le domande presentate oltre tali termini temporali.
5. E' ammessa la presentazione delle domande solo da parte di ditte individuali o società di persone regolarmente costituite.
6. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande verrà pubblicata la graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato in qualità di spuntista;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - c) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, desunto dalla data e dal numero di protocollazione.
7. Il richiedente non potrà avere in concessione più di un posteggio.
8. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Su predette istanze il Settore Attività Produttive si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stesse è pubblicato il medesimo giorno.
9. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6 entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
10. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.
11. Agli imprenditori agricoli si applicano le stesse norme di decadenza e di sospensione della concessione del posteggio previste per gli altri operatori.
12. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nell'ambito dello stesso mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROVVISORIAMENTE LIBERI – SPUNTA

1. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dagli aventi diritto, possono essere occupati, solo per il giorno di svolgimento del mercato,

da operatori spuntisti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato.

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti".
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
4. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
5. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.
6. Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare domanda al SUAP, allegando copia della comunicazione di cui all'art.4 comma 2 del D.Lgs.228/2001. La partecipazione al mercato in qualità di spuntista potrà avvenire decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 22 - SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

1. Lo spostamento dell'intero mercato o del singolo posteggio, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno di svolgimento, può essere disposto per:
 - a) motivo di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
2. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili nel rispetto della suddivisione merceologica dei posteggi.

Art. 23 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.
3. L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.
 - 1.1 Scadenza
La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio.
 - 1.2 Rinuncia
La concessione cessa in caso di rinuncia formale del titolare.
 - 1.3 Decadenza
La concessione di posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:
 - a. revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
 - b. qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni (articolo 25, c. 1, lett. b) nel biennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
 - c. per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.

1.4 Revoca della concessione di posteggio

La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità, senza oneri per il Comune.

In caso di revoca, il titolare potrà ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. nell'ambito dei posteggi del Mercato eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purché non siano state avviate le procedure di assegnazione;
 - b. nell'ambito dell'area di Mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del Mercato ed il numero di posteggi in esso originariamente previsti;
 - c. nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica del territorio comunale.
2. Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

Art. 25 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I concessionari di posteggi sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, fatte salve le sanzioni pecuniarie:
 - a. sospensione dal mercato per un giorno:
 - a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
 - a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
 - a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
 - a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
 - a.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.
 - b. sospensione dal Mercato da due a quattro giorni:
 - b.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);
 - b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
 - b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
 - b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
 - b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
 - b.6. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - b.7. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
2. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
3. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Municipale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Municipale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b.

4. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26 - MODALITÀ DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento che intende avviare l'attività nel Comune di Annicco, con le modalità previste dalla legge regionale.
2. Le domande in bollo devono essere inoltrate al SUAP utilizzando la piattaforma informatica comunale.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE

1. Considerato l'assetto urbanistico di Annicco e tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta e il traffico nel territorio comunale, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:
 - a) negli stalli di carico/scarico, di fermata e stazionamento dei mezzi pubblici.
2. L'esercizio del commercio itinerante è invece ammesso, salvo specifici divieti e limitazioni nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali. La sosta dei veicoli ad uso degli operatori è consentita solo a condizione che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in maniera da non intralciare il traffico, creare turbative o costituire pericolo per gli altri utenti della strada.
3. Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
5. E' fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.
6. E' fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita; l'inosservanza è punita con quanto previsto in materia dal vigente regolamento comunale di polizia municipale, al quale si rimanda.
7. E' vietato mostrare, nonché porre in vendita simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.
8. L'inosservanza alle violazioni previste dal c. 1, e dal c. 2 è punita con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27 c. 6 della legge regionale e cioè da 500,00 € a 3.000,00 € e la sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature.
9. L'inosservanza ai provvedimenti emanati ai sensi del c. 4 e quando la sosta del veicolo è tale da intralciare il traffico, creare turbative e costituire pericolo per gli utenti della strada, è punita con la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98.
10. L'inosservanza alle violazioni previste dal c. 1 lett. c) e ai c. 5 e 7 (salvo che in tale ultimo caso il fatto possa anche costituire reato), è punita con la sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.

11. Le inosservanze alle violazioni previste dal c. 1 lett. c) (escluso il primo caso) sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal vigente codice della strada.

Art. 28 - ORARI

1. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orario degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

Titolo IV - FIERE

Art. 29 - ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. L'istituzione delle fiere è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera;
 - b) il numero complessivo dei posteggi;
 - c) il periodo di svolgimento della fiera;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche, posteggi riservati a produttori agricoli ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
4. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura dei sottoservizi, ecc..) lo spostamento potrà essere disposto dal Responsabile del settore competente.
5. Non si possono effettuare fiere nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.
6. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
7. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, in quanto compatibili.
8. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.
2. Il bando viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande.
3. L'espletamento dell'intera procedura avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale.
4. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa fiera un numero di posteggi superiore a quelli indicati nella deliberazione di istituzione, secondo i tempi indicati da quest'ultima.
5. Chi intende partecipare ad una fiera deve inviare al Comune istanza in bollo utilizzando l'apposita modulistica.
6. La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione con le modalità previste nel bando.
7. In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.

8. Eventuali assenze per motivi di salute dovranno essere giustificate, tramite certificato medico, entro il termine perentorio di 15 giorni.
9. La mancata presentazione della domanda o l'assenza ingiustificata per tre anni consecutivi da parte dei soggetti non titolari di posteggi comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.
10. In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta. Qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio.
11. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'Albo comunale almeno venti giorni prima dell'inizio della Fiera ed è tenuta a disposizione presso il competente Settore.
12. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla graduatoria fino a sette giorni dall'inizio della Fiera; dopo tale termine saranno prese in considerazione, se fondate, per le edizioni successive.
13. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione. L'operatore che risulti assente secondo la previsione del presente comma è soggetto altresì all'applicazione di una sanzione amministrativa da 150,00 € a 450,00 €.
14. Alle fiere possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.
15. E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione. Qualora venga accertata la subconcessione totale o parziale di un posteggio:
 - a) il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria da 516,00 € a 3.098,00 €, al mancato riconoscimento della presenza per l'edizione corrente della Fiera, nonché alla revoca del posteggio secondo quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento;
 - b) l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, fatta salva più grave altra infrazione, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da un qualsiasi comune, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 516,00 € a 3.098,00 €. All'accertamento di tale violazione, l'organo che accerta il fatto ingiunge, anche verbalmente, al soggetto operante in maniera illecita di rimuovere le proprie attrezzature e merci e lasciare libero il posteggio indebitamente occupato. L'inosservanza all'intimazione comporta l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 31 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. I titolari del posteggio devono accedere all'area della Fiera, occupare il posteggio assegnato ed allestirlo con banco di vendita e merce esposta entro e non oltre gli orari determinati nell'ordinanza sindacale. Nel medesimo provvedimento sono indicati anche gli orari nei quali devono cessare le operazioni di vendita e lasciare libero il posteggio. Non potrà comunque essere lasciato il posteggio prima dell'orario stabilito, fatte salve cause di forza maggiore. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni della Fiera, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Per le violazioni agli obblighi contenuti nel c. 1 si applicano le sanzioni pecuniarie:
 - da 50,00 € a 300,00 € in caso di allestimento tardivo del banco di vendita entro gli orari determinati dal provvedimento, e per abbandono anticipato del posteggio;
 - fino a 450,00 € se il posteggio non viene lasciato libero entro i 30 minuti; se superiore a 30 minuti la violazione prevista dagli artt. 111 e 112 della legge regionale e cioè da 500,00 € a 3.000,00 €.
3. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando

liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

4. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alla fiera.
5. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere rimossi, salvo non fungano da banco di vendita o rientrino nell'area autorizzata.
6. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 13 c. 2 e c. 3 del presente regolamento per quanto attiene la superficie eccedente, da 100,00 € a 300,00 € negli altri casi.
8. Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,20, e non possono sporgere per più di 25 cm per ogni lato fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €.
9. E' assolutamente vietato, per motivi di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, l'uso di altoparlanti, megafoni o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.
10. E' fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio. L'inosservanza è punita con quanto previsto in materia dal vigente regolamento comunale di polizia municipale, al quale si rimanda.
11. I venditori di apparecchi, dischi, musicassette ecc. possono far funzionare gli apparecchi riproduttori sonori solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle occupazioni, al riposo dei residenti ed all'ordinato svolgimento della manifestazione e nel rispetto nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno contenuti nel D.P.C.M. 1.3.1991.
12. Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
 - a) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella Fiera ed alla circolazione stradale;
 - b) vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
 - c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - d) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
 - e) allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
 - g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
 - h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
 - j) depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi di cui al successivo comma 15;
 - k) lasciare animali liberi;
 - l) accendere fuochi;

- m) esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.
13. Le disposizioni di cui al precedente comma 12 sono punite, quando leggi o regolamenti non stabiliscano altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.
14. I prodotti alimentari sfusi devono essere contenuti in apposite vetrine, in modo da proteggerli dalla polvere e da possibili contaminazioni.
15. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al precedente ed al presente comma sono punite, quando leggi e regolamenti non stabiliscano altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.
16. Nell'esercizio dell'attività di vendita devono inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti, con particolare riguardo alle seguenti:
- divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, se non in recipienti chiusi e nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
 - il venditore deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il prezzo di vendita dei prodotti;
 - gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso.

Art. 32 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.
2. Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune seguendo l'ordine della graduatoria di cui all' art. 26 del presente regolamento.
3. L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione qualora, non si presenti, dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.
4. L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.
5. Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo in caso gli operatori interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.
6. I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli operatori presenti purché siano in possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica. Gli operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Fiera, che ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio nella graduatoria generale.
7. Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.
8. L'operatore che, eludendo il procedimento di assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, occupa arbitrariamente un posteggio soggiace alle stesse sanzioni previste all'art. 26 c. 15 del presente regolamento.

Art. 33 - ESCLUSIONE DALLA FIERA

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dalla edizione successiva della fiera.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;
 - l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o di forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzato;
 - l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;
 - la subconcessione a terzi.
3. Per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive il Comune revoca l'autorizzazione.

Art. 34 - DISCIPLINA DEGLI EVENTI PROMOZIONALI/COMMERCIALI

1. Al fine di valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive, possono essere presentate al Comune proposte di eventi promozionali/commerciali.
2. I soggetti promotori elaborano un progetto organizzativo da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune, nel quale debbono essere esplicitati:
 - dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - le finalità e denominazione dell'iniziativa;
 - i settori o le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività prese in considerazione;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con planimetria che evidenzia inoltre aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile e i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
 - il periodo temporale, gli orari di svolgimento e il programma di massima.
3. Sarà facoltà del Comune accogliere l'iniziativa proposta in funzione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
4. Nel caso di progetti di iniziative analoghe, il Comune valuterà la proposta in ragione dell'esperienza documentata dal proponente, della qualità progettuale proposta (allestimenti e tipologia merceologiche) e del numero degli espositori.
5. Il Comune si riserva la facoltà di attivare manifestazione d'interesse al fine di raccogliere proposte ed individuare soggetti organizzatori di iniziative ed eventi promozionali per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1.
6. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo idoneo allo svolgimento degli eventi promozionali/commerciali, nonché alla vendita dei prodotti esposti, fatta salva la possibilità di impartire le prescrizioni del caso.
7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere e stabilire una cauzione a garanzia dell'effettuazione della manifestazione e del ripristino dello stato dei luoghi al termine della stessa, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.
8. Qualora nell'ambito della manifestazione siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.
9. L'organizzatore è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa,

degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture di esposizione e vendita, dove previste.

10. L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione a carico del soggetto organizzatore della sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese ivi nominate.

Titolo V - SAGRE

Art. 35 – DISCIPLINA DELLE SAGRE

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6/2011 sagra è ogni manifestazione temporanea su area pubblica comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva. A titolo esemplificativo manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive, ecc.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli organizzatori devono depositare sulla piattaforma telematica comunale SUAP l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra, affinché il Comune rediga entro il 30 novembre, l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo, previa verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio.
3. L'istanza, avvalendosi del modello predisposto sul portale telematico, deve riportare, a pena d'inammissibilità:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti), loro recapito telefonico o di posta elettronica;
 - b) programma di massima della manifestazione recante:
 - denominazione, ubicazione, giorni e orari di svolgimento;
 - tipologia e numero indicativo degli operatori di cui si propone la partecipazione;
 - planimetria dell'evento recante indicazione delle strutture predisposte per adeguare la stessa alla normativa vigente;
 - eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale;
 - eventuale sito web dell'iniziativa.
4. Non sono autorizzate, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere, ferma restando la possibilità di far confluire tali eventi in un'unica sagra, dove siano coinvolti anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere. Nel caso di conflitto tra la sostenibilità di diverse istanze, tenendo in considerazione anche gli eventi proposti dalla medesima Amministrazione, il Comune procede a una comparazione tra i diversi eventi, attenendosi – nell'ordine – ai seguenti criteri:
 - a) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - b) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

5. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al Comune idonea fidejussione, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, nella misura di € 1 per ogni MQ di superficie pubblica occupata, anche con riferimento alle aree servizi e parcheggi.
6. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
7. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
8. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.
9. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
10. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale, previo consenso degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% di tale area; in tale ultimo caso, gli operatori coinvolti si surrogano all'organizzatore con riferimento alla garanzia/fidejussione prestata ai sensi del precedente comma 5 per gli spazi da essi occupati.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - SANZIONI PECUNIARIE

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 s.m.i. nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. I relativi introiti competono al Comune di Annicco.
3. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, c. 4 della citata L. 689/81 è il Responsabile che esercita le funzioni conferitegli in materia di commercio, individuato all'interno dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi del Comune di Annicco.

Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene approvato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.